

SCENARI COMMENTATI
GIUFFRÈ



DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA E SOGGETTI DEBOLI

Casistica e orientamenti

A cura di
Sergio Beltrani
Giovanni Capozio
Irma Conti
Angelo Salerno

COMMENTATO
E AGGIORNATO ONLINE



Edizione integrale online
sempre aggiornata

 **GIUFFRÈ**
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Sezione non inclusa

Parte I

CONCUSSIONE E SOGGETTI FRAGILI

La concussione in danno di soggetti particolarmente vulnerabili

Riferimenti normativi:

Artt. 317, 319-*quater*, 357, 358, 157 ss. c.p.; artt. 4, 6, 33-*bis* ss., 90-*bis*, 90-*quater*, 190-*bis*, 278, 280 ss., 344-*bis*, 380 ss., 384, 391, 416 ss. c.p.p.

Riferimenti commentati:

Artt. 317, 319-*quater*, 357, 358, 157 ss. c.p.

Riferimenti giurisprudenziali:

Corte cost., n. 141/2019; Cass. S.U., n. 12228/2013 (dep. 2014) e n. 7/1993; Cass. III, n. 364/2020; Cass. III, n. 37839/2014; Cass. VI, n. 44720/2013; Cass. III, n. 26616/2013; Cass. VI, n. 20428/2013; Cass. VI, n. 18372/2013; Cass. VI, n. 9528/2009; Cass. VI, n. 4773/1992 (dep. 1993); Cass. III, n. 4059/1988; Cass. VI, n. 7731/1976; Cass. VI, n. 79/1967

Formule correlate:

- Ordinanza che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289)
- Informazioni alla persona offesa (art. 90-*bis*)

Casistica correlata:

- I requisiti della minaccia: criteri oggettivi e soggettivi di valutazione



INQUADRAMENTO

La consumazione di rapporti sessuali quale prestazione indebita a favore del pubblico agente

L'erogazione di una prestazione sessuale in favore di un soggetto titolare di una qualifica pubblicistica, ove essa radichi la sua genesi proprio nella titolarità, in capo al beneficiario, del predetto *munus* pubblicistico, può tingere di rilevanza penale il relativo comportamento, profilandosi pertanto l'esigenza di statuire nel perimetro applicativo di quale fattispecie criminosa, tra quelle che compongono il ventaglio dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, siffatta condotta meriti di essere sussunta.

Al contempo, appare fisiologico rilevare che laddove un pubblico agente intrattenga, con un terzo, un rapporto di natura sessuale, fondato sul reciproco consenso – sia esso di carattere occasionale, ovvero atto ad iscriversi in una catena di episodi che si reiterino nel tempo – rapporto che, all'esito di un accertamento fattuale che valorizzi la gamma di circostanze caratterizzanti il singolo caso, assuma le vesti di una relazione priva di qualsivoglia collegamento con la titolarità e/o l'esercizio della funzione pubblica ovvero del pubblico servizio da parte del soggetto che ne benefici, ne discende l'estraneità di tali condotte dalla sfera dei comportamenti penalmente rilevanti, in quanto assumono i connotati di una relazione *inter privatos*, ancorché uno dei soggetti che la intrattenga rivesta una carica pubblica.

La riconducibilità della prestazione sessuale alla nozione di "utilità" rilevante ai fini della configurabilità dei delitti contro la pubblica amministrazione

In via preliminare, giova osservare che, sulla scorta di un orientamento consolidatosi da diversi lustri in seno alla giurisprudenza di legittimità, corroborato dalla soluzione prescelta dalle Sezioni unite, le prestazioni di carattere sessuale appaiono atte ad integrare la nozione di 'altra utilità', impiegata dal legislatore penale, quale strumento di remunerazione alter-

nativo al denaro, nel tratteggiare una pluralità di tipi criminosi tra quelli che compongono il mosaico degli illeciti contro la pubblica amministrazione.

Difatti, affrancandosi da quel filone ermeneutico invalso, in seno alla giurisprudenza della Corte di cassazione, a partire dagli anni Sessanta dello scorso secolo, a mente del quale il concetto di utilità implicava necessariamente un vantaggio per il patrimonio o la personalità dell'agente, con esclusione quindi dei profitti meramente sentimentali, dei compiacimenti puramente estetici e dei piaceri sessuali (Cass. VI, n. 79/1967; conf. Cass. VI, n. 7731/1976; Cass. III, n. 4059/1988; Cass. VI, n. 4773/1992 – dep.ta 1993), nei primi anni Novanta dello scorso secolo il Supremo consesso è approdato ad un *revirement*, privo di smentite negli arresti che ne sono seguiti, stabilendo che il termine "utilità" indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un "facere" e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune. Ne deriva che i favori sessuali rientrano nella suddetta categoria in quanto rappresentano un vantaggio per il funzionario che ne ottenga la promessa o la effettiva prestazione (Cass. S.U., n. 7/1993).

Poste tali premesse, deve rilevarsi che stante la riconducibilità dei favori sessuali al *genus* della "altra utilità", all'interprete è demandato il compito di verificare, caso per caso, se l'erogazione di siffatta tipologia di prestazione si atteggi alla stregua di un corrispettivo di un accordo sinallagmatico stipulato tra l'agente pubblico ed il privato (apparendo, in tal caso, la condotta meritevole di sussunzione nel paradigma punitivo di una delle fattispecie di corruzione pubblicistica tipizzate dal nostro ordinamento), ovvero se essa sia il frutto di una condotta perpetrata dall'agente pubblico che si connota per un *facere* abusivo – sia che il contegno abusivo abbia ad oggetto la qualità posseduta dall'agente ovvero uno dei poteri che l'ordinamento gli conferisce per l'espletamento della relativa attività – da cui discenda, nella dinamica relazionale che si instaura tra il titolare della carica pubblica ed il privato, un rapporto di squilibrio, tale da imporre all'interprete l'espletamento di un'ulteriore verifica al fine di decretare se il fatto materiale rechi i connotati strutturali del delitto di concussione (art. 317 c.p.), ovvero della figura criminosa dell'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.).

Gli elementi comuni ed i profili differenziali intercorrenti tra i delitti di concussione ed induzione indebita a dare o promettere utilità

Come noto, tramite la l. n. 190/2012 il legislatore ha riformulato la fattispecie incriminatrice tipizzata dall'art. 317 c.p., protesa a punire il delitto di concussione, espungendo dal novero degli elementi di fattispecie il riferimento alla condotta (secondo parte della dottrina, più correttamente qualificabile alla stregua di un evento intermedio) dell'*indurre* taluno ad eseguire una determinata prestazione (consistente nel dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità) che, nella versione codicistica originaria e sino al sopraggiungere di tale intervento riformatore, formava una delle modalità alternative di realizzazione della condotta, parallelamente al comportamento consistente nel *costringere* taluno ad eseguire una delle summenzionate prestazioni.

A seguito della novella del 2012, pertanto, pur rimanendo invariati gli ulteriori elementi di fattispecie (fatta eccezione per la soppressione, dal novero dei soggetti attivi, dell'incaricato di pubblico servizio, che, successivamente, vi è stato reintrodotta tramite la l. n. 69/2015), la configurabilità del delitto di cui all'art. 317 c.p. implica necessariamente che il soggetto agente, abusando della qualità posseduta o dei poteri conferitigli, costringa taluno ad eseguire una prestazione indebita.

Contestualmente alla riformulazione della fattispecie concussiva, la l. n. 190/2012 ha introdotto nel tessuto codicistico la fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità, prevista nell'art. 319-*quater* c.p. e

Termine estratto capitolo

Parte II

DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Uccisione e maltrattamento di animali: i problemi applicativi

Riferimenti normativi:

Artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p.

Riferimenti commentati:

Artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p.

Riferimenti giurisprudenziali:

Cass. III, n. 34095/2006; Cass. III, n. 15061/2007; Cass. III, n. 44822/2007; Cass. II, n. 24734/2010; Cass. III, n. 28727/2011; Cass. III, n. 29543/2011; Cass. II, n. 47391/2011; Cass. III, n. 5979/2013; Cass. III, n. 32837/2013; Cass. III, n. 38034/2013; Cass. I, n. 17012/2015; Cass. III, n. 40751/2015; Cass. III, n. 21932/2016; Cass. III, n. 50329/2016; Cass. III, n. 20934/2017; Cass. III, n. 28071/2017; Cass. III, n. 10163/2018; Cass. III, n. 49672/2018; Cass. III, n. 17691/2019; Cass. III, n. 22579/2019; Cass. V, n. 8449/2020; Cass. III, n. 19141/2021; Cass. III, n. 32602/2021; Cass. V, n. 20221/2022

Formule correlate:

- Memoria difensiva (art. 419, comma 2)
- Richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 1)
- Richiesta dell'indagato di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari (art. 447, comma 1)



INQUADRAMENTO

L'uccisione ed il maltrattamento di animali: successione di leggi nel tempo

Gli artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p., facenti parte del Titolo IX-*bis* del libro II del cod. pen., inserito dalla l. 20 luglio 2004, n. 189, puniscono con la reclusione, rispettivamente, "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale" e "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche". Secondo la giurisprudenza (Cass. III, n. 44822/2007), sussiste un rapporto di continuità normativa tra le nuove fattispecie di cui agli artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p. e le condotte in precedenza previste e punite dall'art. 727 c.p. (contravvenzione che attualmente punisce il solo abbandono di animali), sia con riferimento al bene protetto sia per l'identità delle condotte: norma penale più favorevole è naturalmente quella contemplata dal previgente art. 727 c.p., trattandosi di contravvenzione, diversamente dalle nuove fattispecie che configurano tutte ipotesi delittuose.

Materialità: la nozione di "crudeltà"

Secondo la giurisprudenza, ricorre la "crudeltà" richiesta per l'integrazione dei delitti di cui agli artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p. quando all'animale vengano inflitte gravi sofferenze per mera brutalità (Cass. V, n. 8449/2020: nel caso esaminato, la "crudeltà" necessaria all'integrazione del reato di cui all'art. 544-*bis* c.p. è stata configurata in presenza dell'uccisione di due cani che non avevano messo in pericolo l'incolumità di persone e di ulteriori beni dell'imputato o di chi per lui, ed erano quindi stati soppressi senza ragione o, comunque, in un momento ben successivo rispetto a quello nel quale essi avrebbero compiuto il "misfatto" – consistente nella uccisione di tre pecore – invano invocato dall'imputato a sua giustificazione). Nel reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-*ter* c.p., il requisito della "crudeltà" non è richiesto qualora la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quale la

sottoposizione dell'animale a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue attitudini etologiche (*Cass. III, n. 32387/2013*).

Materialità: la nozione di "necessità"

Nei casi in cui la morte di un animale ovvero le lesioni, le sevizie cagionate allo stesso oppure i comportamenti o le fatiche o i lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche che gli siano stati imposti, siano "necessari", i reati in oggetto non sono configurabili.

Secondo la giurisprudenza, ai fini dell'integrazione dei delitti di cui agli artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p., le condotte incriminate di uccisione o maltrattamento di animali vengono poste in essere "senza necessità" in tutti i casi nei quali non ricorra una situazione tale da indurre all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile (*Cass. V, n. 8449/2020*: nel caso esaminato, è stato escluso che ricorresse la condizione di necessità per l'assenza dell'attualità del pericolo, in quanto l'imputato aveva ucciso due cani, ritenuti responsabili della morte di tre pecore, dopo che tale fatto era già avvenuto).

Nel reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-*ter* c.p., il requisito della "assenza di necessità" non è richiesto qualora la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quale la sottoposizione dell'animale a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue attitudini etologiche (*Cass. III, n. 32387/2013*).

Materialità: la nozione di "lesione"

Secondo la giurisprudenza (*Cass. III, n. 32837/2013*), nel reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-*ter* c.p. la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 c.p., implica comunque la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, costituisca comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.

Materialità: la nozione di "comportamenti insopportabili"

Secondo la giurisprudenza, nel reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-*ter* c.p. i "comportamenti insopportabili" imposti all'animale, che integrano la materialità del reato, sono quelli incompatibili con il comportamento proprio della specie animale di riferimento così come ricostruito dalle scienze naturali (*Cass. III, n. 5979/2013*: fattispecie in relazione alla quale è stato ritenuto "comportamento insopportabile" la coazione di un cane ad intrattenere rapporti sessuali con un essere umano al fine di realizzare un film a tema "zoopornografico").

L'elemento psicologico

Le fattispecie di uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.) e di maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.) sono integrate (*Cass. III, n. 44822/2007*):

- da dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale sia tenuta "per crudeltà";
- da dolo generico, quando la condotta sia tenuta "senza necessità".

Diversamente, la detenzione di animali incompatibili con la loro natura e

Termine estratto capitolo

Parte III

DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE

Omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti: unità o pluralità di reati?

Riferimenti normativi:

Artt. 29-31 Cost.; 81, 570 c.p.

Riferimenti commentati:

Artt. 81, 570 c.p.

Riferimenti giurisprudenziali:

Cass. VI, n. 1221/1973; Cass. VI, n. 3125/1998; Cass. VI, n. 36070/2002; Cass. VI, n. 1629/2003; Cass. VI, n. 42767/2003; Cass. VI, n. 1251/2004; Cass. S.U., n. 8413/2008; Cass. VI, n. 2736/2009; Cass. VI, n. 12307/2012; Cass. VI, n. 13741/2021; Cass. VI, n. 2382/2022; Cass. VI, n. 29926/2022

Formule correlate:

- Memoria difensiva (art. 419, comma 2)
- Richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 1)
- Richiesta dell'indagato di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari (art. 447, comma 1)

Casistica correlata:

- Configurabilità del reato di cui all'art. 570-*bis* c.p. in difetto dell'affidamento condiviso dei figli minorenni
- Il versamento dell'assegno di mantenimento e la violazione degli obblighi di assistenza familiare
- Impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-*bis* c.p. per indigenza
- La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del reato di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori
- Abuso di mezzi di correzione e limiti allo *jus corrigendi* nei rapporti familiari e scolastici



INQUADRAMENTO

L'omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza

L'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), collocato tra i delitti contro la famiglia, è norma a più fattispecie:

- il primo comma incrimina la violazione degli obblighi di assistenza morale, costituenti proiezione tipica dei doveri di cura inerenti alla genitorialità e finalizzati a consentire lo sviluppo armonico della personalità dei minori (detti obblighi, nella prospettiva dei figli, sono specificamente evocati dall'art. 315-*bis* c.c.);
- il secondo comma incrimina l'omessa somministrazione delle provvidenze economiche necessarie al soddisfacimento dei bisogni più strettamente materiali della persona.

Le due fattispecie sono in tutto diverse, riguardando "fatti eterogenei nel loro sostrato fattuale ed altresì nella considerazione sociale" (Cass. VI, n. 29926/2022).

Anche la giurisprudenza (Cass. VI, n. 12307/2012; Cass. VI, n. 13741/2021) riconosce che le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 570 c.p. configurano due reati autonomi e non una progressione criminosa che possa far ritenere assorbita la contestazione del comma primo nella seconda disposizione, avendo ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità così da richiedere, sul piano processuale, l'apprezzamento di strategie difensive diverse.

In considerazione della loro autonomia concettuale, tra i predetti reati non è, dunque, configurabile una "relazione di implicazione, per cui possa dirsi che la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza presupponga necessariamente la violazione dei doveri di assistenza morale, così come non ricorrono i presupposti della progressione criminosa, non potendosi affermare che l'una condotta costituisca sempre la naturale evoluzione dell'altra" (Cass. VI, n. 29926/2022).

I reati di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 570 c.p. possono, dunque, concorrere, ex art. 81, comma 1, c.p., ed essere legati, ricorrendone le condizioni, dal vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p.

La giurisprudenza ha anche osservato che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di detenzione dell'obbligato non può considerarsi causa di forza maggiore giustificativa dell'inadempimento, in quanto la responsabilità per l'omessa prestazione non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato, ma può rilevare ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (Cass. VI, n. 13144/2022: fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente il dolo, non avendo l'imputato dato prova di aver fatto quanto possibile per fruire, in regime detentivo, di fonti di reddito lavorativo, presentando domanda di lavoro, ed avendo lo stesso la disponibilità di un cespite immobiliare, pur formalmente intestato ad una società estera, di cui non era stata neppure tentata la vendita).



QUESTIONI E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

L'omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza nei confronti di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare integra un solo reato di cui all'art. 570 c.p., o più reati di cui all'art. 570 c.p. in concorso formale?

⊗ Il contrasto

Si è discusso, in giurisprudenza, sulla questione se l'omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza, nell'ipotesi in cui la condotta sia posta in essere nei confronti di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare, configuri un unico reato ovvero più reati in concorso formale.

⊗ Orientamento in precedenza dominante: reato unico

L'orientamento che appariva, anche nell'ambito della giurisprudenza più recente, dominante, riteneva che l'omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza, nell'ipotesi in cui la condotta fosse posta in essere nei confronti di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare, configurasse un

nell'ambito dei rapporti correnti tra le persone più strettamente legate da vincoli di sangue a salvaguardia della stessa famiglia, prima che a difesa di ciascuno dei suoi componenti: "l'offesa arrecata alla sfera giuridica che ad ognuno di essi particolarmente appartiene è strumentale rispetto all'evento criminoso in cui si concreta il reato, che consiste nella violazione dell'ordine familiare quale valore trascendente lo stesso interesse dei singoli e coincidente con quello della famiglia. Questa è, dunque, il soggetto passivo, plurimo, ma unitario, del reato previsto dall'art. 570 c. p. anche nel caso che ne risultino offesi più componenti del medesimo nucleo familiare" (Cass. VI, n. 1221/1973; Cass. VI, n. 3125/1998; Cass. VI, n. 42767/2003). Proprio la condotta omissiva in

Termine estratto capitolo perché contraria a quello che il

Configurabilità del reato di cui all'art. 570-bis c.p. in difetto dell'affidamento condiviso dei figli minorenni

Riferimenti normativi:

Artt. 3-bis, 570, 570-bis, 157 ss. c.p.; art. 12-sexies, l. n. 898/1970; art. 3, l. n. 54/2006; artt. 337-ter, 337-quater c.c.; artt. 4, 6, 33-bis s., 344-bis, 550, 552, 554-bis-554-quinquies c.p.p.

Riferimenti commentati:

Art. 570-bis c.p.

Riferimenti giurisprudenziali:

Cass. S.U., n. 3038/1985; Cass. VI, n. 49323/2022; Cass. VI, n. 38611/2018; Cass. VI, n. 51913/2017

Formule correlate:

- Conferimento incarico all'investigatore privato autorizzato a svolgere investigazioni difensive (art. 327-bis)
- Richiesta di documenti in possesso di privati (art. 391-bis)
- Richiesta di sequestro in caso di diniego da parte della pubblica amministrazione ovvero di privati (art. 391-bis)
- Istanza di sequestro conservativo della parte civile (art. 316)
- Richiesta di acquisizione di prova documentale (art. 234)
- Conclusioni scritte della parte civile (art. 523, comma 2)
- Istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis, comma 1)
- Opposizione a decreto penale di condanna (art. 461)

Casistica correlata:

- Il versamento dell'assegno di mantenimento e la violazione degli obblighi di assistenza familiare
- Impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis c.p. per indigenza
- La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del reato di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori



INQUADRAMENTO

La tutela degli obblighi di assistenza familiare nella fase patologica del rapporto matrimoniale

Originariamente estranee al dettato codicistico, in epoca recente si è assistito alla trasmutazione, nel tessuto del codice penale, di talune fattispecie incriminatrici sino a quel momento disciplinate in seno alla legislazione complementare, protese a sanzionare una determinata tipologia di comportamenti posti in essere dal coniuge, o dall'ex coniuge, in un momento successivo all'adozione di quei provvedimenti giudiziali decretativi della separazione coniugale, ovvero dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Invero, sotto il versante dell'evoluzione storica, deve rilevarsi che a seguito dell'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano della l. n. 898/1970, istitutiva del divorzio, in seno alla giurisprudenza nazionale era fiorito l'interrogativo interpretativo concernente l'eventuale sussumibilità, nel perimetro applicativo della figura criminosa di cui all'art. 570, comma 2, n. 2) c.p., della condotta consistente nella mancata corresponsione dell'assegno disposto dal giudice a favore del coniuge divorziato e dei figli.

A fronte di tale dubbio ermeneutico era insorto un contrasto interpretativo all'interno della giurisprudenza di legittimità, connotato dalla presenza di una tesi estensiva, secondo cui lo scioglimento del matrimonio non avrebbe implicato il venir meno dell'obbligo di assistenza del coniuge più debole e, per l'effetto, ove la condotta omissiva avesse implicato il far venir meno i mezzi di sussistenza, non si sarebbero potuti profilare ostacoli in ordine all'applicabilità della previsione criminosa di cui all'art. 570, cpv., n. 2) c.p.

Di contro, ad avviso di una differente tesi esegetica, la condotta in esame non avrebbe potuto acquisire rilevanza penale sulla scorta del disposto tipizzato dall'art. 570 c.p., pena la violazione del divieto di analogia *in malam partem*, dal momento che la dizione letterale impiegata dal legislatore era univoca, in quanto il riferimento alla figura del coniuge non avrebbe legittimato l'estensione del tipo criminoso alla condotta posta in essere dal soggetto divorziato.

A sopire il contrasto sopraggiunse una pronuncia delle Sezioni unite, che decretò l'inapplicabilità del disposto normativo di cui all'art. 570 c.p. nei confronti della condotta di inadempimento nella corresponsione dell'assegno, ove perpetrata a seguito della cessazione del vincolo matrimoniale (*Cass. S.U., n. 3038/1985*).

Allo scopo di colmare la lacuna di tutela che, in tal guisa, si era venuta a creare, il legislatore introdusse nel corpo della l. n. 898/1970, mediante la l. n. 74/87, l'art. 12-*sexies*, teso a sanzionare penalmente, tramite il richiamo *quoad poenam* all'art. 570 c.p., la condotta del coniuge che si fosse sottratto all'obbligo di corresponsione degli assegni, dovuti a norma degli artt. 5 e 6 della legge sul divorzio [dei quali, l'uno da corrispondere in favore dell'ex coniuge (art. 5) e l'altro da erogare per garantire il mantenimento del figlio minore (art. 6)]. Successivamente, nell'intento di ampliare ulteriormente la tutela penale ed al fine di sanzionare quelle condotte perpetrate nella fase patologica del rapporto coniugale, la l. n. 54/06, nel dettare una disciplina innovativa in materia di separazione dei coniugi ed affidamento condiviso dei figli, ha introdotto un'ulteriore fattispecie incriminatrice, tipizzata dall'art. 3, con cui ha decretato la rilevanza penale della condotta, sanzionata tramite il richiamo alla pena edittale comminata dall'art. 12-*sexies*, l. n. 898/70, a sua volta evocativa della cornice edittale comminata per il delitto di cui all'art. 570 c.p., integrata dalla violazione degli obblighi di natura economica, afferenti sia alle previsioni tese a regolamentare la separazione coniugale che il regime dell'affidamento condiviso della prole.

L'attuazione del principio della riserva di codice e l'introduzione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 570-*bis* c.p.

Dando attuazione alla delega conferita dall'art. 1, co. 85, lett. q), l. n. 103/17 (c.d. legge Orlando) – che ha introdotto il principio della riserva di codice nella materia penale – con cui veniva demandato al legislatore delegato il compito di innestare, nell'impianto codicistico, un ampio ventaglio di figure criminose collocate, sino a quel frangente, nella legislazione complementare, tramite il d.lgs. n. 21/18 il Governo ha introdotto l'art. 570-*bis* c.p., rubricato 'violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio', facendo confluire al suo interno, seppur con talune lievi divergenze contenutistiche, le previsioni criminose sino a quel momento racchiuse negli artt. 12-*sexies* della legge sul divorzio e 3, l. n. 54/06, che sono state contestualmente abrogate.

Dall'esegesi del dato normativo della fattispecie di cui all'art. 570-*bis* c.p., stante altresì il carattere della delega conferita, di natura prettamente compilativa che, pertanto, non contemplava un'opera modificatrice della struttura delle fattispecie incriminatrici preesistenti, bensì una mera ricollocazione nel tessuto codicistico, emerge che il legislatore delegato abbia unificato nella sfera di un singolo articolo di legge due differenti ipotesi delittuose, sanzionando sia la condotta del coniuge che si sottragga all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili e nullità del matrimonio, sia la condotta che si concretizzi nella violazione degli obblighi di natura economica che siano stati impartiti nell'ipotesi di separazione coniugale, con specifico riferimento all'assetto regolatorio attinente all'affidamento condiviso dei figli.

Sotto il profilo sanzionatorio, in relazione ad entrambe le condotte incriminate dall'art. 570-bis c.p. è stata adottata la tecnica del rinvio (già in precedenza impiegata nel conformare i tipi criminosi disciplinati dalla legislazione complementare, abrogati con l'intervento riformatore del 2018), sicché la pena edittale coincide con quella comminata per il delitto di cui all'art. 570 c.p.



QUESTIONI E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 570-bis c.p. è necessario l'affidamento condiviso dei figli?

Orientamento della Corte di Cassazione

La giurisprudenza di legittimità è stata chiamata a pronunciarsi in ordine all'eventuale rilevanza penale della condotta posta in essere da un soggetto a cui veniva contestata la violazione degli obblighi di natura economica, derivante dall'aver versato delle somme di denaro inferiori rispetto all'importo sancito nell'assegno mensile di mantenimento determinato in favore della figlia minore (*Cass. VI, n. 49323/2022*).

All'esito dei giudizi di merito i Giudici territoriali erano pervenuti a decretare la penale responsabilità del prevenuto per la violazione dell'art. 3, l. n. 54/2006, letto in relazione alla previsione sanzionatoria di cui all'art. 12-sexies, l. n. 898/1970 trattandosi, *ratione temporis*, della disciplina normativa atta a regolamentare tale tipologia di condotte.

Nel proporre ricorso per cassazione l'imputato aveva ritenuto che la sentenza impugnata fosse affetta da un vizio consistente nella violazione della legge penale sostanziale, in quanto, nel caso concreto, l'affidamento della figlia minore non era condiviso, posto che la giovane era stata affidata in via esclusiva all'altro genitore e, per tale ragione, il mancato versamento dell'assegno di mantenimento non avrebbe assunto rilevanza penale, in virtù del fatto che la fattispecie criminosa di riferimento, individuabile nell'art. 570-bis c.p. (che, come rilevato, aveva sostituito la previgente fattispecie di cui all'art. 3, l. n. 54/2006), operava un richiamo testuale all'avvenuta violazione di

“obblighi di natura economica in materia di [...] affidamento condiviso dei figli”.

In sostanza, nella lettura interpretativa fornita dall'imputato, l'applicabilità della fattispecie incriminatrice introdotta con la novella del 2018 avrebbe necessariamente implicato che, nella regolamentazione dei rapporti tra i genitori separati e la relativa prole, quest'ultima fosse affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, pena l'atipicità, quantomeno sotto il versante penale, della condotta consistente nella mancata corresponsione, ovvero nella corresponsione parziale, della somma di denaro quantificata nel relativo assegno di mantenimento.

La Cassazione ha rigettato la predetta tesi ermeneutica, ancorando la propria decisione attorno a due differenti argomenti.

In primo luogo, sono state evocate le ragioni che avevano condotto il legislatore ad innestare la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 570-bis c.p. nell'architettura codicistica, rilevando che tale intervento riformatore si era snodato nella direttrice di una mera opera compilativa, tesa a ricondurre nel perimetro del codice penale una pluralità di disposizioni incriminatrici sparpagliate in seno alla legislazione complementare.

Di conseguenza, la modifica legislativa apportata dal d.lgs. n. 21/2018 non avrebbe prodotto alcun effetto innovativo e, in particolare, non avrebbe implicato una modifica strutturale al testo della fattispecie incriminatrice previgente, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 3, l. n. 54/2006 e 12-sexies, l. n. 898/1970.

A corollario di tale ragionamento, i Giudici di legittimità hanno concluso nel senso che

l'eventuale caducazione, nell'ipotesi di mancato affidamento condiviso dei figli, della rilevanza penale del comportamento omissivo imputato al genitore, avrebbe implicato una discontinuità normativa rispetto al quadro legislativo previgente, il quale si limitava ad estendere l'applicabilità dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 12-*sexies*, l. n. 898/1970 ai casi di violazione degli obblighi di natura economica conseguenti alla separazione, senza contemplare alcun riferimento alla tipologia di affidamento della prole prescelta in sede di determinazioni conseguenti alla separazione dei genitori. In secondo luogo, al fine di confutare le prospettazioni enucleate dall'imputato, la Cassazione si è affidata ad un ragionamento di carattere sistematico, richiamando il contenuto delle previsioni normative delineate dagli artt. 337-*ter* e 337-*quater* c.c., che non prevedono alcuna differenziazione in ordine alla doverosità ed alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli a seconda della tipologia di affidamento prescelto, con la conseguenza che non si potrebbe scorgere una ragione giustificatrice alla cui stregua conferire rilevanza penale alle sole condotte omissive perpetrate a fronte dell'affidamento condiviso dei figli e non anche a quelle realizzate nel contesto di un affido esclusivo.

Allo stato attuale, dalla disamina del formante giurisprudenziale non si rinvergono ulteriori decisioni, né di segno conforme né di natura difforme, rispetto alla soluzione prescelta dalla Cassazione nel caso analizzato.

Anteriormente a tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità aveva peraltro sancito la rilevanza penale della condotta del soggetto che aveva omesso di versare l'assegno di mantenimento del figlio minore, stabilito in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo integrato il reato di cui all'art. 12-*sexies*, l. n. 898/1970, come richiamato dall'art. 3, l. n. 54/2006, statuendo, anche tramite il richiamo alla giurisprudenza civile formatasi in materia, che la mancata corresponsione di tale tipologia di assegno assumeva rilevanza penale anche nell'ipotesi in cui il figlio fosse stato affidato in via esclusiva ad uno solo dei coniugi (*Cass. VI, n. 51913/2017*; a conclusioni analoghe relative alla rilevanza penale della condotta di mancato versamento dell'assegno nei confronti del figlio affidato in via esclusiva all'altro genitore cfr. *Cass. VI, n. 38611/2018*).

Al contempo, appare utile sviluppare talune considerazioni conclusive, anche in ragione della scelta terminologica impiegata dal legislatore chiamato ad attuare il canone della riserva di codice, di per sé foriera di possibili incertezze interpretative.



AZIONI PROCESSUALI



Principale attività difensiva: Conferimento dell'incarico all'investigatore privato autorizzato a svolgere investigazioni difensive

Formula correlata:

Conferimento incarico all'investigatore privato autorizzato a svolgere investigazioni difensive (art. 327-*bis*)

► Ulteriori attività difensive

Per la fattispecie in esame, si rinvia al capitolo 10, paragrafo 1.1.1, per le ulteriori attività difensive: Termine estratto capitolo

Il versamento dell'assegno di mantenimento e la violazione degli obblighi di assistenza familiare

Riferimenti normativi:

Artt. 3-*bis*, 570, 570-*bis*, 157 ss. c.p.; art. 12-*sexies*, l. n. 898/1970; art. 3, l. n. 54/2006; artt. 4, 6, 33-*bis* s., 344-*bis*, 550, 552, 554-*bis*-554-*quinquies* c.p.p.

Riferimenti commentati:

Artt. 3-*bis*, 570, 570-*bis*, 157 ss. c.p.

Riferimenti giurisprudenziali:

Cass. VI, n. 9065/2023; Cass. VI, n. 47158/2022; Cass. VI, n. 20013/2022; Cass. V, n. 12190/2022; Cass. VI, n. 4677/2021; Cass. VI, n. 36207/2020; Cass. VI, n. 3491/2020; Cass. VI, n. 18572/2019; Cass. VI, n. 24162/2018; Cass. VI, n. 10772/2018; Cass. VI, n. 57237/2017; Cass. VI, n. 55064/2017; Cass. VI, n. 44629/2013; Cass. VI, n. 43527/2012; Cass. VI, n. 12307/2012; Cass. VI, n. 34736/2011; Cass. VI, n. 6575/2009.

Formule correlate:

- Conferimento incarico all'investigatore privato autorizzato a svolgere investigazioni difensive (art. 327-*bis*)
- Richiesta di documenti in possesso di privati (art. 391-*bis*)
- Richiesta di sequestro in caso di diniego da parte della pubblica amministrazione ovvero di privati (art. 391-*bis*)
- Istanza di sequestro conservativo della parte civile (art. 316)
- Richiesta di acquisizione di prova documentale (art. 234)
- Conclusioni scritte della parte civile (art. 523, comma 2)
- Istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-*bis*, comma 1)
- Opposizione a decreto penale di condanna (art. 461)

Casistica correlata:

- Omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti: unità o pluralità di reati?
- Impossibilità assoluta dell'obligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-*bis* c.p. per indigenza
- La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del reato di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori



INQUADRAMENTO

La tutela penale delle obbligazioni economiche discendenti dalla crisi del rapporto coniugale

La scelta dei coniugi di porre fine al rapporto che li lega, sia per il tramite dell'istituto della separazione, ovvero nell'ipotesi di caducazione del vincolo matrimoniale – sia che essa assuma le forme dello scioglimento, della cessazione degli effetti civili ovvero della nullità – postula l'insorgere di obbligazioni di natura economica, la cui inosservanza appare altresì idonea ad assumere rilevanza penale, stante la previsione incriminatrice tipizzata dall'art. 570-*bis* c.p., innestata nel tessuto codicistico dal d.lgs. n. 21/2018, con cui il legislatore ha fatto confluire nell'ambito di un'unica fattispecie astratta le ipotesi criminose, originariamente sanzionate in seno alla legislazione complementare, racchiuse rispettivamente nel testo degli artt. 12-*sexies*, l. n. 898/1970 (volto a sanzionare la condotta di violazione

dell'obbligo di corresponsione dell'assegno da parte del coniuge divorziato) e 3, l. n. 54/2006 (teso a reprimere penalmente la violazione degli obblighi impartiti in sede di separazione dei coniugi ovvero in materia di affidamento condiviso dei figli).

L'individuazione del bene giuridico tutelato dal delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio

Nel trasfondere nell'impianto codicistico le fattispecie incriminatrici originariamente sparpagliate nell'ambito della legislazione complementare, il legislatore non ha apportato modifiche alle componenti strutturali dei predetti illeciti delittuosi, permanendo, al contempo, talune incertezze ermeneutiche afferenti all'individuazione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie punitiva di cui all'art. 570-*bis* c.p.

In tale ottica, merita rilevare l'affiorare di una pluralità di letture interpretative, generatesi attorno al disposto di cui al previgente art. 12-*sexies*, l. n. 898/1970, che appaiono mutuabili all'attuale assetto normativo, stante la conformazione strutturale della fattispecie tipizzata dall'art. 570-*bis* c.p.

Secondo una prima tesi esegetica l'illecito in parola mirerebbe a tutelare un interesse di natura prettamente pubblicistica, coincidente con l'amministrazione della giustizia, in ragione dell'assimilabilità del relativo tipo legale alla figura criminosa di cui all'art. 388 c.p., deputata a sanzionare la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Viceversa, una differente lettura interpretativa proietta il baricentro della tutela penale attorno alla componente patrimonialistica, rilevando che il fulcro della protezione graviterebbe attorno al rapporto di credito, che verrebbe leso dal mancato pagamento dell'assegno.

In tal guisa, assumerebbe rilevanza penale il mancato adempimento di un'obbligazione civilistica, tanto da profilarsi il rischio di far riemergere la c.d. concezione sanzionatoria del diritto penale, invalsa in epoca passata, a mente della quale tale branca ordinamentale avrebbe assolto ad una mera funzione consistente nel comminare ed applicare sanzioni nei confronti di quei comportamenti caratterizzati per l'inosservanza di precetti enucleati in altri rami dell'ordinamento.

Da ultimo, ad avviso di una differente opzione interpretativa, l'oggetto della tutela andrebbe individuato in una componente di matrice personalistica, rinforzata, peraltro, dall'avvenuta collocazione sistematica del reato nella sfera dei delitti contro la famiglia, e ciò in ragione del permanere di un vincolo di solidarietà tra soggetti che siano stati avvinti da un legame sentimentale e del correlato rischio che la dissoluzione del predetto legame implichi un parallelo affievolimento della forza della pretesa creditoria vantata dal coniuge separato e/o divorziato, a cui spetti la corresponsione dell'assegno.



QUESTIONI E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

La mancata corresponsione dell'assegno mensile stabilito dal giudice in sede di divorzio ovvero in caso di separazione dei coniugi integra il delitto di cui all'art. 570-*bis* c.p.?

 **Orientamento tradizionale della Corte di Cassazione**

L'inosservanza dell'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile è idonea ad in-

tegrare il delitto di cui all'art. 570-*bis* c.p., anche nell'ipotesi in cui tale inadempimento non faccia venir meno i mezzi di sussistenza

in capo al beneficiario, né lo conduca in uno stato di bisogno.

In seno alla giurisprudenza di legittimità si è consolidato l'orientamento a mente del quale i delitti originariamente previsti dagli artt. 12-*sexies*, l. n. 898/1970 e 3, l. n. 54/2006, successivamente confluiti nel paradigma criminoso di cui all'art. 570-*bis* c.p., stante la natura di reati omissivi propri, appaiono integrati dalla realizzazione di una mera condotta inosservante, consistente nel mancato adempimento dell'obbligazione impartita dall'Autorità giudiziaria, afferente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento decretato in sede di divorzio ovvero di separazione coniugale oppure nel contesto della regola-

mentazione dei rapporti di natura economica attinenti all'affido condiviso dei figli (Cass. VI, n. 4677/2021; Cass. VI, n. 18572/2019; Cass. VI, n. 24162/2018).

Sulla scorta di tale impostazione, la giurisprudenza è pervenuta ad affermare che la sussumibilità della condotta inottemperante nell'alveo punitivo di cui all'art. 570-*bis* c.p. non postula il verificarsi di un accadimento ulteriore, consistente nel far venir meno i mezzi di sussistenza in capo al beneficiario dell'obbligazione economica ovvero il cagionarne una condizione personale che si sostanzi in uno stato di bisogno, posto che ciò che rileva ai fini dell'integrazione del reato è rappresentato dalla mera violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno posto a carico dell'agente.

Quali sono i rapporti intercorrenti tra i delitti di cui agli artt. 570, comma 2, n. 2) e 570-*bis* c.p. nella dialettica interpretativa tra l'ipotesi del concorso formale eterogeneo e l'assorbimento della violazione meno grave?

⊗ Gli orientamenti della Corte di Cassazione

All'interno della giurisprudenza di legittimità è fiorito un contrasto interpretativo, ad oggi non ancora sopito, in quanto talune sentenze sono pervenute a decretare la configurabilità del concorso formale eterogeneo tra gli illeciti attualmente disciplinati dall'art. 570-*bis* c.p. e la previsione criminosa positivizzata dall'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., atta a sanzionare la condotta del soggetto che, sottraendosi agli obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, faccia mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, ovvero al coniuge che non sia legalmente separato per sua colpa (Cass.

VI, n. 12190/2022; Cass. VI, n. 43560/2021; Cass. VI, n. 36207/2020; Cass. VI, n. 18572/2019; Cass. VI, n. 10772/2018; Cass. VI, n. 55064/2017; Cass. VI, n. 12307/2012; Cass. VI, n. 34736/2011).

Di contro, un differente filone di decisioni pronunciate dai giudici di legittimità ha enunciato una soluzione di segno opposto, reputando applicabile, ove dalla condotta inadempiente discenda il venir meno dei mezzi di sussistenza in capo al beneficiario dell'obbligazione economica, il solo delitto di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., nel quale è assorbita la violazione meno grave di cui all'art. 570-*bis* c.p. (Cass. VI, n. 9065/2023; Cass. VI, n. 20013/2022; Cass. VI, n. 3491/2020; Cass. VI, n. 57237/2017; Cass. VI, n. 44629/2013; Cass. VI, n. 6575/2009).

Il mero ritardo nella corresponsione dell'assegno di mantenimento è idoneo ad integrare il delitto di cui all'art. 570-*bis* c.p.?

⊗ Orientamento meno recente della Corte di Cassazione

Al fine di tracciare il perimetro di operatività del delitto di cui all'art. 570-*bis* c.p., si è

posto, al cospetto della giurisprudenza di legittimità, l'interrogativo teso a decretare se la condotta del soggetto che adempia in ritardo all'obbligo di corresponsione del-

l'assegno di mantenimento sia idonea ad integrare l'illecito in parola, ovvero se l'avvenuto, ancorché ritardato, adempimento sia privo di rilevanza penale.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha anzitutto rilevato che la configurabilità del delitto non scaturisce, in via automatica, dall'inadempimento ad un'obbligazione di matrice prettamente civilistica, fermo restando che il precetto penale può ritenersi violato anche in presenza di una condotta consistita nel mero ritardo nell'adempimento dell'obbligazione posta a carico dell'agente (*Cass. VI, n. 43527/2012*).

Al contempo, la giurisprudenza ha precisato i presupposti necessari al fine di conferire rilevanza penale al tardivo adempimento attuato dall'agente, per un verso, demandando al giudice l'onere di valutare la gravità del ritardo e, di conseguenza, l'attitudine oggettiva di esso ad integrare la condizione che la norma è tesa ad evitare, corrispondente al far venir meno i mezzi di sussistenza nella sfera del beneficiario dell'obbligazione economica (*Cass. VI, n. 43527/2012*).

⊗ **Orientamento più recente della Corte di Cassazione**

Il ritardo nel pagamento dell'assegno mensile di mantenimento viola l'art. 570-bis c.p. ove l'inadempimento si protragga per un lasso temporale tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire.

Per altro verso, i giudici di legittimità hanno recentemente corroborato tale indirizzo ermeneutico, statuendo che il ritardo possa acquisire il rango di inadempimento penalmente rilevante ove esso si riveli frequente, fermo restando che si esige il verificarsi, quale conseguenza eziologicamente colle-

gata all'adempimento tardivo, di una condizione pregiudizievole in capo al beneficiario dell'obbligazione, consistente in un'apprezzabile menomazione della disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire (*Cass. VI, n. 47158/2022*).

Al contempo, la più recente giurisprudenza di legittimità, nell'evidente intento di limitare l'operatività della fattispecie incriminatrice ex art. 570-bis c.p., subordina la rilevanza penale del tardivo adempimento ad una valutazione che involga il complesso delle condizioni economiche della famiglia in epoca immediatamente successiva all'avvenuta separazione, sicché ove non si riscontrino una situazione di indigenza economica appare preferibile espungere dalla sfera dei comportamenti intrinseci di rilevanza penale siffatta tipologia di condotta, in specie ove i ritardi appaiano minimi (*Cass. VI, n. 47158/2022*).

Da ultimo, sulla scorta di tale impostazione, i giudici di legittimità hanno rilevato che, nell'ipotesi in cui i rapporti tra i coniugi siano connotati da una relazione di dare/avere, nel cui contesto il soggetto beneficiario dell'assegno di mantenimento abbia già ottenuto degli emolumenti, verrebbe meno altresì la componente soggettiva dolosa necessaria ai fini della configurabilità dell'illecito, posto che il soggetto obbligato alla corresponsione dell'assegno si troverebbe nella condizione di rappresentarsi l'insussistenza di una situazione di indigenza economica del beneficiario, sicché l'eventuale ritardato adempimento nell'erogazione della somma dovuta a titolo di assegno, in specie al cospetto di ritardi di modesta entità, non potrebbe atteggiarsi alla stregua di un contegno da cui far derivare quella situazione di pregiudizio personale che l'ordinamento intende scongiurare.

Impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis c.p. per indigenza

Riferimenti normativi:

Artt. 3-bis, 570, 570-bis, 157 ss. c.p.; art. 12-sexies, l. n. 898/1970; art. 3, l. n. 54/2006; artt. 4, 6, 33-bis s., 344-bis, 550, 552, 554-bis-554-quinquies c.p.p.

Riferimenti commentati:

Artt. 3-bis, 570, 570-bis, 157 ss. c.p.

Riferimenti giurisprudenziali:

Cass. VI, n. 32576/2022; Cass. VI, n. 49979/2019; Cass. VI, n. 4834/2014; Cass. VI, n. 5751/2011; Cass. VI, n. 10085/2005

Formule correlate:

- Conferimento incarico all'investigatore privato autorizzato a svolgere investigazioni difensive (art. 327-bis)
- Richiesta di documenti in possesso di privati (art. 391-bis)
- Richiesta di sequestro in caso di diniego da parte della pubblica amministrazione ovvero di privati (art. 391-bis)
- Istanza di sequestro conservativo della parte civile (art. 316)
- Richiesta di acquisizione di prova documentale (art. 234)
- Conclusioni scritte della parte civile (art. 523, comma 2)
- Istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis, comma 1)
- Opposizione a decreto penale di condanna (art. 461)

Casistica correlata:

- Il versamento dell'assegno di mantenimento e la violazione degli obblighi di assistenza familiare
- La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del reato di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori



INQUADRAMENTO

La fase patologica del rapporto coniugale e l'insorgere di obbligazioni di carattere economico: presupposti e limiti per la rilevanza penale delle condotte di mancato adempimento

L'approdo alla fase patologica del rapporto coniugale, da cui discenda la scelta dei partners di concludere il rapporto che li avvince, sia che essa si sostanzi nella forma della separazione, ovvero della caducazione del vincolo matrimoniale, può condurre alla genesi di obbligazioni di carattere economico, la cui *ratio* è insita nell'esigenza di garantire una perdurante fonte di sostentamento a quei componenti del nucleo familiare che, alla luce del mutato assetto relazionale, potrebbero subire un pregiudizio, atto altresì ad incidere sull'esercizio di ulteriori prerogative individuali.

La peculiare natura del rapporto che si instaura tra i coniugi, fondato in primo luogo sull'esistenza di un reciproco legame affettivo-sentimentale, giustifica l'esistenza di quell'assetto normativo attraverso cui l'ordinamento intende garantire un'ultrattività del legame interpersonale, posto che, seppur sia venuta meno la comunione spirituale che aveva consentito l'instaurazione e lo sviluppo del rapporto di coppia, permane un vincolo rappresentato dall'obbligo di corrispondere, a beneficio del coniuge economicamente più debole, una somma di denaro sotto forma di assegno.

Al contempo, l'eventuale dissoluzione del legame coniugale non recide l'obbligo gravante su ciascuno dei coniugi attinente al dovere di mantenere i discendenti, in specie ove ci si trovi al cospetto di figli minori, ovvero non ancora economicamente autosufficienti.

Poste tali basi, viene in rilievo l'esigenza di stabilire se, l'eventuale inadempimento di siffatta tipologia di obbligazione sia idoneo ad assumere rilevanza penale, accogliendosi in tal guisa un automatismo sanzionatorio, alla cui stregua punire una condotta meramente inosservante di un obbligo impartito dall'Autorità, ovvero se spetti all'interprete valutare le condizioni concrete in cui sia maturato il predetto contegno inadempiente, in modo da constatare l'eventuale presenza di fattori atti a precludere la sussumibilità del fatto storico nel perimetro della fattispecie astratta.



QUESTIONI E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

L'impossibilità di far fronte agli adempimenti di cui agli artt. 570 e 570-bis c.p. può discendere dal mero stato di disoccupazione del soggetto obbligato?

⊗ **Orientamento dominante della Corte di Cassazione**

La mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato non è di per sé sufficiente a dimostrare l'impossibilità di far fronte agli obblighi di assistenza familiare.

Al fine di tracciare il perimetro relativo ai presupposti applicativi delle fattispecie criminose volte a sanzionare l'inosservanza degli obblighi di assistenza familiare che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 21/2018, sono enucleate dagli artt. 570, cpv., n. 2) e 570-bis c.p., la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, al fine di escludere dalla sfera delle condotte penalmente rilevanti l'eventuale mancato adempimento degli obblighi imposti tramite l'adozione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria civile, l'incapacità economica del soggetto obbligato debba essere assoluta, tale da in-

tegrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (*Cass. VI, n. 4834/2014*), non apparendo al contempo sufficiente la mera documentazione dello stato formale di disoccupazione (*Cass. VI, n. 49979/2019*; *Cass. VI, n. 5751/2011*; *Cass. VI, n. 10085/2005*).

Recentemente, i giudici di legittimità hanno confermato il predetto indirizzo ermeneutico, rilevando che la condizione di disoccupazione del soggetto obbligato non possa assurgere al rango di parametro da cui desumere, in modo univoco, l'impossibilità di far fronte agli obblighi statuiti dal giudice civile, posto che il mancato svolgimento di attività lavorativa non può tramutarsi in un'automatica esclusione circa l'eventuale percezione, da parte del soggetto, di rendite dominicali, finanziarie ovvero di introiti diversi rispetto ai redditi da lavoro (*Cass. VI, n. 32576/2022*).

L'impossibilità di adempiere agli obblighi di mantenimento in favore dei familiari presuppone uno stato di indigenza totale del soggetto obbligato?

⊗ **Le coordinate ermeneutiche giurisprudenziali**

Il carattere di "assolutezza" che deve connotare l'impossibilità di adempiere deve essere inteso secondo un'accezione

assiologica, non richiedendosi la sussistenza di uno stato di indigenza totale.

Nella prospettiva di evitare un eccessivo ampliamento delle maglie applicative delle previsioni sanzionatorie tipizzate dagli artt.

570 e 570-*bis* c.p., il formante giurisprudenziale ha elaborato talune coordinate ermeneutiche, volte ad evitare che la natura obbligatoria del rapporto che intercorre tra il soggetto tenuto alla corresponsione di uno o più assegni monetari ed i relativi beneficiari, possa legittimare la sanzione di qualsiasi contegno inadempiente, posto che in tal modo si profilerebbe il rischio di conferire valore preminente all'interesse facente capo al beneficiario del predetto supporto economico.

In tale ottica, la giurisprudenza ha anzitutto sancito che l'impossibilità di adempiere agli obblighi di mantenimento non implica, necessariamente, che il soggetto versi in una condizione di indigenza totale che, ove sussistente, renderebbe inesigibile l'adempimento del relativo obbligo, tanto da potersi prospettare, in una simile ipotesi, come peraltro suggerito da taluni commentatori, il difetto di tipicità del comportamento serbato dall'obbligato.

Di contro, ad avviso dell'orientamento interpretativo invalso in seno alla giurispru-

denza di legittimità, il connotato della "assolutezza" che deve caratterizzare l'impossibilità di adempiere agli obblighi di mantenimento deve essere inteso secondo un'accezione di tipo assiologico, che appaia coerente col principio di offensività, chiamato a permeare la materia penale.

Di tal ché, emerge l'esigenza di valutare i beni giuridici in conflitto, conferendo preminenza alla tutela della prole e, comunque, del familiare c.d. "debole", anche alla luce dei doveri di solidarietà imposti dalla disciplina civile; al contempo, all'interprete è demandato il compito di individuare il punto di equilibrio sussistente tra i medesimi, affidandosi per un verso al canone della proporzione e, per altro verso, alla disamina del novero delle peculiarità del caso specifico, allo scopo di verificare la gamma dei fattori che possano influire significativamente sulla effettiva possibilità di assolvere al proprio obbligo, se non a prezzo di non poter provvedere a quanto indispensabile per la propria dignitosa sopravvivenza.

Il mancato adempimento degli obblighi di assistenza familiare derivante dall'incolpevole situazione di indigenza può far venir meno il coefficiente doloso?

⊗ Orientamento della Corte di Cassazione

L'eventuale mancato adempimento all'obbligo di corresponsione dell'assegno impone, pertanto, di compiere un accertamento afferente alle condizioni personali dell'obbligato, al fine di verificare l'eventuale ricorrere di una situazione di indigenza che abbia reso impossibile l'assolvimento degli obblighi imposti dal giudice civile.

Ove, nel caso concreto, si accerti il ricorrere della predetta situazione, è compito dell'interprete verificare l'eventuale insussistenza, in capo all'obbligato, del coefficiente soggettivo necessario ai fini del perfezionamento dell'illecito, che si attegga nella forma del dolo generico.

Sul punto, difatti, come recentemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, seppur la componente materiale dell'illecito può ritenersi integrata in ragione della mancata corresponsione di quanto statuito dal giudice civile, tale contegno inosservante potrebbe non essere sorretto dalla concreta volontà di far venir meno, al beneficiario del rapporto obbligatorio, quanto imposto per il tramite del provvedimento dell'Autorità giudiziaria (*Cass. VI, n. 32576/2022*).

In tale scenario viene quindi meno la possibilità di muovere un rimprovero al soggetto inadempiente, stante l'insussistenza di un contegno incolpevole che abbia governato il relativo agire.



AZIONI PROCESSUALI



Principale attività difensiva: Conferimento dell'incarico all'investigatore privato autorizzato a svolgere investigazioni difensive

Formula correlata:

Conferimento incarico all'investigatore privato autorizzato a svolgere investigazioni difensive (art. 327-bis)

► Ulteriori attività difensive

Per la fattispecie in esame si possono esperire le seguenti ulteriori attività difensive: Richiesta di documenti in possesso di privati (art. 391-bis); Richiesta di sequestro in caso di diniego da parte della pubblica amministrazione ovvero di privati (art. 391-bis); Istanza di sequestro conservativo della parte civile (art. 316); Richiesta di acquisizione di prova documentale (art. 234); Conclusioni scritte della parte civile (art. 523, comma 2); Istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis, comma 1); Opposizione a decreto penale di condanna (art. 461).

► Procedibilità

Per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, in relazione sia alla condotta di sottrazione all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, sia nell'ipotesi di violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli, si procede di ufficio.

Per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) si procede a querela della persona offesa; viceversa, si procede d'ufficio sia nell'ipotesi del soggetto che malversò o dilapidò i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge (art. 570, comma 2, n. 1 c.p.) sia nell'ipotesi in cui l'agente faccia mancare i mezzi di sussistenza ai soggetti di età minore (art. 570, comma 2, n. 2 c.p.).

Improcedibilità delle impugnazioni (e prescrizione del reato)

Per i reati di cui agli artt. 570 e 570-bis c.p. il termine-base di prescrizione è pari ad anni sei (cfr. art. 157 c.p.), aumentabile, in presenza del sopravvenire di eventi interruttivi, fino ad un massimo di anni sette e mesi sei (cfr. artt. 160 e 161 c.p.), oltre i periodi di sospensione (cfr. artt. 159 e 161 c.p.).

A partire dal 1° gennaio 2020 (cfr. art. 2, comma 3, l. n. 134/2021), in relazione ad entrambe le ipotesi criminose disciplinate dall'art. 570-bis c.p. costituiscono causa di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-bis c.p.p., la mancata definizione:

- del giudizio di appello entro il termine di due anni;
- del giudizio di cassazione entro il termine di un anno;

salva proroga per un periodo non superiore ad un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione quando il giudizio d'impugnazione risulta particolarmente complesso in ragione del numero delle questioni di fatto o

Termine estratto capitolo

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del reato di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori

Riferimenti normativi:

Artt. 3-*bis*, 131-*bis*, 570, 570-*bis*, 157 ss. c.p.; art. 12-*sexies*, l. n. 898/1970; art. 3, l. n. 54/2006; artt. 4, 6, 33-*bis* s., 344-*bis*, 550, 552, 554-*bis*-554-*quinquies* c.p.p.

Riferimenti commentati:

Artt. 3-*bis*, 131-*bis*, 570, 570-*bis*, 157 ss. c.p.

Riferimenti giurisprudenziali:

Cass. VI, n. 20941/2022; Cass. VI, n. 22523/2020; Cass. VI, n. 11780/2020; Cass. VI, n. 5774/2020; Cass. VI, n. 16847/2019; Cass. III, n. 38849/2017; Cass. II, n. 23020/2016

Formule correlate:

- Avviso all'indagato e alla persona offesa della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto (art. 411, comma 1-*bis*)
- Richiesta di sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 469, comma 1-*bis*)
- Conferimento incarico all'investigatore privato autorizzato a svolgere investigazioni difensive (art. 327-*bis*)
- Richiesta di documenti in possesso di privati (art. 391-*bis*)
- Richiesta di sequestro in caso di diniego da parte della pubblica amministrazione ovvero di privati (art. 391-*bis*)
- Istanza di sequestro conservativo della parte civile (art. 316)
- Richiesta di acquisizione di prova documentale (art. 234)
- Conclusioni scritte della parte civile (art. 523, comma 2)
- Istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-*bis*, comma 1)

Casistica correlata:

- Il versamento dell'assegno di mantenimento e la violazione degli obblighi di assistenza familiare
- Impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-*bis* c.p. ed indigenza



INQUADRAMENTO

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* c.p.

Al duplice scopo di arginare l'intervento punitivo-penale, limitandolo a quei fatti concreti che, oltre a soddisfare i requisiti della tipicità, dell'antigiuridicità e della colpevolezza, si connotino altresì per aver arrecato un'offesa significativa al bene protetto dalla norma incriminatrice violata, e, al contempo, nella prospettiva di alleggerire il carico processuale, così da convogliare le risorse a disposizione dell'amministrazione della giustizia attorno all'accertamento di quei fatti che non si appalesino alla stregua di vicende bagatellari, dando attuazione alla delega conferita con l'art. 1, comma 1, lett. m), l. n. 67/2014, il legislatore ha introdotto nel tessuto codicistico, tramite l'art. 1, d.lgs. n. 28/2015, l'art. 131-*bis* c.p., proteso ad enucleare una causa di esclusione della punibilità.

Dall'esegesi del dato normativo, oggetto, peraltro, di plurimi interventi di riforma susseguiti negli anni successivi all'entrata in vigore, emerge che la predetta causa di non punibilità

sia destinata ad operare, anzitutto, laddove siano soddisfatti i requisiti attinenti ai limiti edittali di pena, da ultimo rivisitati dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. decreto Cartabia), che ne ha decretato l'applicabilità al cospetto di reati sanzionati con pena detentiva non superiore, nel minimo, a due anni, ovvero in relazione a quei reati puniti con pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena restrittiva della libertà personale, ferma restando l'inapplicabilità nei confronti di una vasta gamma di fattispecie criminose tassativamente elencate dal legislatore.

In secondo luogo, l'operatività dell'art. 131-*bis* c.p. postula che, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa arrecata risulti di particolare tenuità, così da introdursi, nell'architettura ordinamentale, una scala progressiva incentrata attorno al disvalore dei singoli fatti storici, al cui vertice vengono collocati quei comportamenti umani che, oltre ad apparire tipici, antiggiuridici e colpevoli, risultino altresì offensivi dell'interesse protetto, tanto da apparire meritevoli di sanzione penale.

Di contro, sulla base piramidale vengono allocati quei fatti che, sebbene conformi al tipo legale, risultino del tutto inidonei ad arrecare un'offesa al bene protetto, tanto da profilarsi alla stregua di fatti inoffensivi, di per sé immeritevoli di essere assoggettati all'incudine sanzionatoria penale.

Al livello intermedio di tali, opposte, situazioni fattuali si collocano quei fatti storici che, seppur a prima vista appaiano idonei ad essere sussunti nel perimetro applicativo della fattispecie criminosa violata, all'esito di una disamina che valorizzi l'entità del danno cagionato ovvero del pericolo arrecato all'interesse oggetto di tutela, disvelino una tenue carica offensiva, tanto da apparirne preferibile l'espunzione dal novero dei comportamenti meritevoli di pena.

Ulteriore requisito indefettibile ai fini dell'applicabilità della disciplina di favore enucleata dall'art. 131-*bis* c.p. è dettato dalla mancanza di abitudine del comportamento, sulla cui nozione il comma 4 del medesimo articolo offre dei parametri normativi di cui l'interprete è chiamato a servirsi, assegnando il rango dell'abitudine al comportamento del soggetto che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole e, infine, nell'ipotesi di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

A fronte del predetto quadro normativo, l'organo giudicante è pertanto chiamato a valutare, una volta verificata la sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione della causa di non punibilità, se il fatto storico oggetto di accertamento processuale, per un verso, non abbia attinto quella soglia di offesa al bene tutelato tale da facultizzarne l'estromissione dalla sfera del penalmente rilevante e, per altro verso, se il fatto medesimo non sia l'estrinsecazione di un comportamento abituale.

Meritevole di approfondimento appare, in tale ambito, l'individuazione dei rapporti intercorrenti tra l'istituto della particolare tenuità del fatto e la figura dei reati a consumazione prolungata, nel cui novero appare possibile ricondurre, anche alla luce delle soluzioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, i delitti in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui agli artt. 570 e 570-*bis* c.p., al fine di verificare se i comportamenti idonei a concretizzare tali illeciti siano assoggettabili alla disciplina enucleata dall'art. 131-*bis* c.p.



QUESTIONI E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto si applica al delitto di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori?

⊗ Orientamento maggioritario della Corte di Cassazione

La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori, in quanto l'abitualità del comportamento è ostativa al riconoscimento del beneficio.

L'esigenza di garantire una tutela a quei soggetti minori di età che abbiano visto dissolversi il rapporto di coppia originariamente instauratosi tra i genitori implica, per un verso, la previsione di un apparato normativo volto a decretare, per il tramite dell'intervento dell'Autorità giudiziaria civile, una gamma di obblighi destinati a gravare su entrambi i genitori, taluni dei quali di carattere economico, finalizzati a preservare l'erogazione dei necessari mezzi di sussistenza a vantaggio della prole.

Al contempo, l'esigenza di arricchire il corredo delle tutele offerte in favore di quella categoria di soggetti che, per la loro condizione personale, appaiono meritevoli di una tutela privilegiata, ha altresì indotto il legislatore ad enucleare una disciplina di matrice penalistica, protesa a sanzionare quelle condotte inadempienti che si pongano in contrasto con i precetti decretati dal giudice civile, chiamato a regolamentare sia i rapporti tra i coniugi separati o divorziati che i rapporti tra di essi e la prole.

In tale contesto normativo si collocano le previsioni delittuose di cui agli artt. 570, cpv., n. 2) e 570-bis c.p. (il quale, stante l'esigenza di dare attuazione al principio della riserva di codice, ha racchiuso, al suo interno, le previsioni normative originariamente disciplinate dagli artt. 12-sexies, l. n. 898/1970 e 3, l. n. 54/2006), volte a sanzionare, rispettivamente, l'omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro e la mancata corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto sia in caso di divorzio che di separazione coniugale.

Ci si è interrogati attorno alle conseguenze derivanti dall'ipotesi in cui il soggetto obbligato ometta di corrispondere quanto dovuto, al fine di comprendere se l'intento dell'ordinamento sia quello di sanzionare penalmente anche una singola condotta inadempiente, ovvero se l'attivazione dello

ius puniendi sia subordinata al verificarsi di un pregiudizio effettivo nella sfera del beneficiario che, stante il complesso delle condizioni connotanti il singolo caso, non necessariamente appare concretizzabile al cospetto di un unico, isolato, comportamento inadempiente.

Ad ogni modo, la natura dell'obbligazione posta a carico del soggetto chiamato a garantire la corresponsione dei mezzi di sostentamento in favore della prole riveste carattere periodico, con la conseguenza che l'eventuale trasgressione potrà acquisire rilevanza penale ove sia infruttuosamente spirato il relativo termine di adempimento. Alla luce di tali parametri, la giurisprudenza di legittimità è stata chiamata a valutare l'eventuale applicabilità della disciplina di favore tipizzata dall'art. 131-bis c.p. nell'ipotesi di mancato adempimento degli obblighi impartiti dal giudice civile.

Sul punto, alla stregua di quello che, allo stato attuale, si profila quale orientamento maggioritario, la Corte di cassazione ha decretato l'inapplicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto al delitto di cui all'art. 570, cpv., n. 2) c.p., qualora le condotte inadempienti si reiterino nel tempo, posto che ogni singolo inadempimento aggrava l'offesa al bene giuridico tutelato, tanto da catalogare la figura criminosa in parola nella sfera dei cc.dd. reati a consumazione prolungata.

A supporto di tale opzione esegetica, i giudici di legittimità hanno rilevato che la reiterazione delle condotte inadempienti conferisce al comportamento serbato dall'agente il connotato della abitualità, con la conseguenza che appare integrato uno dei requisiti ostativi al riconoscimento della disciplina *ex art. 131-bis c.p.* (Cass. VI, n. 20941/2022; Cass VI, n. 22523/2020; Cass. VI, n. 11780/2020; Cass. II, n. 23020/2016).

La tesi accolta dalla Corte di cassazione si pone, in sostanza, nell'ottica di conferire preminenza alla natura reiterata delle condotte inadempienti poste in essere dall'agente, prescindendo, pertanto, dalla disamina della natura del singolo inadempimento, il quale, isolatamente considerato, potrebbe disvelare una particolare tenuità.

⊗ **Orientamento minoritario della Corte di Cassazione**

La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto appare altresì applicabile nell'ipotesi di reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, qualora si verifichi una reiterazione della condotta tipica, a condizione che ciascuna condotta integri un fatto di lieve entità.

In contrasto con la linea interpretativa seguita dalla più recente giurisprudenza di legittimità, si pone un orientamento di segno contrario, che non ha precluso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 131-bis c.p. nell'ipotesi di reati aventi ad oggetto condotte reiterate, a condizione, però, che ciascuna condotta integri un fatto che, atomisticamente considerato, si connoti per la sua particolare tenuità.

In particolare, i giudici di legittimità, chiamati a decidere attorno ad una vicenda in cui la ricorrente era imputata della contravvenzione di deposito incontrollato di rifiuti, sanzionata dall'art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 252/2006, sono pervenuti ad annullare la decisione resa dal giudice di prime cure, demandandogli l'onere di esperire un nuovo accertamento proteso a verificare la sussistenza dei presupposti applicativi della summenzionata causa di non punibilità.

Alla base di tale soluzione, la Corte di cassazione ha osservato che, in relazione all'ipotesi di reati che abbiano ad oggetto

condotte plurime, abituali e reiterate non sia stato ripetuto l'inciso normativo – impiegato, invece, per l'ipotesi di più reati della stessa indole – “anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di lieve entità”. In tal modo, ad avviso della Corte, emergerebbe la volontà del legislatore di consentire, in caso di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., ferma restando la necessità di esperire un giudizio di particolare tenuità delle singole condotte o dei singoli fatti.

Si tratterebbe, in sostanza, per affidarsi alle parole fatte proprie dai giudici di legittimità, di una diversa valutazione legislativa in termini di disvalore della condotta e di capacità a delinquere dell'agente, in quanto più grave sarebbe la condotta di chi commette più reati della stessa indole isolati e indipendenti, rispetto a chi li commette nell'ambito di un medesimo disegno criminoso o nel medesimo contesto spazio-temporale (*Cass. III, n. 38849/2017*).

Appare evidente che il predetto ragionamento parrebbe quantomeno in astratto mutuabile alla figura criminosa tratteggiata dall'art. 570, cpv., n. 2) c.p., che si atteggia alla stregua di un illecito realizzabile per il tramite di condotte reiterate, fermo restando il dovere del giudice di verificare la concreta, tenue, portata offensiva di ciascuno dei comportamenti perpetrati dall'agente.

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto si applica al delitto di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori in presenza di un inadempimento meramente occasionale?

⊗ **Orientamento della Corte di Cassazione**

La disciplina di cui all'art. 131-bis c.p. può applicarsi al delitto di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori a condizione che l'omessa corresponsione del contributo abbia avuto carattere di mera occasionalità.

al mantenimento in favore dei figli minori, stante la natura abituale del comportamento perpetrato dall'agente, in seno alla giurisprudenza di legittimità è fiorito un filone ermeneutico volto a sancire l'applicabilità della predetta causa di non punibilità anche al delitto tipizzato dall'art. 570 c.p., a condizione, però, che la condotta consistente

Termine estratto capitolo degli obblighi di manteni-

Parte IV

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE

Abuso di mezzi di correzione e limiti allo *jus corrigendi* nei rapporti familiari e scolastici

Riferimenti normativi:

Artt. 59, comma 2, 157, 159, 160, 161, 161-*bis*, 571, 572, 582, 583, 586 c.p.; artt. 5, 6, 33-*bis* ss., 278, 280 ss., 344-*bis*, 380 ss., 384, 550 c.p.p.; artt. 404 ss. c.c.; art. 2, commi 4 e 5, l. n. 134/2021

Riferimenti commentati:

Art. 571 c.p.

Riferimenti giurisprudenziali:

Cass. VI, n. 43434/2022; Cass. VI, n. 13145/2022; Cass. VI, n. 11777/2020; Cass. VI, n. 7969/2020; Cass. VI, n. 1222/2020; Cass. III, n. 17810/2019; Cass. VI, n. 11956/2017; Cass. VI, n. 11251/2011; Cass. VI, n. 15149/2014; Cass. VI, n. 42648/2007

Formule correlate:

- Istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari (art. 464-*ter*)
- Richiesta dell'indagato di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari (art. 447, comma 1)
- Istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-*bis*, comma 1)
- Richiesta di incidente probatorio da parte dell'indagato (art. 393)

Casistica correlata:

- *Discrimen* tra reato abituale di maltrattamenti e pluralità di reati in continuazione, ai fini della rimessione di querela e della prescrizione del reato



INQUADRAMENTO

Il delitto di abuso dei mezzi di correzione

Il delitto di abuso dei mezzi di correzione, punito dall'art. 571 c.p., tutela l'incolumità psico-fisica delle persone sottoposte all'altrui autorità rispetto alle condotte abusive realizzate da chi rivesta una posizione sovraordinata rispetto alla persona offesa.

Si tratta infatti di un delitto c.d. proprio, che può essere commesso esclusivamente da chi rivesta una posizione di autorità nei confronti della persona offesa ovvero da chi ne sia affidatario per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte.

In entrambi i casi è necessario che il soggetto agente, in ragione del rapporto che sussiste con la persona offesa, sia titolare di mezzi di correzione o di disciplina, il cui abuso è punito con la reclusione fino a sei mesi dall'art. 571, comma 1, c.p., quando ne derivi il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente per la seconda.

In merito alla struttura del delitto è prevalsa in dottrina e in giurisprudenza la tesi secondo cui si tratta di un reato di pericolo, che la Corte di Cassazione ha qualificato come pericolo astratto, affermando che non deve essere accertato necessariamente attraverso una perizia medico-legale, ma può essere desunto anche dalla natura stessa dell'abuso, secondo le regole della comune esperienza. Secondo i giudici di legittimità, la sussistenza del pericolo di malattia nel corpo o nella mente può ritenersi, senza bisogno di alcuna indagine eseguita sulla base di particolari cognizioni tecniche, allorquando la condotta dell'agente presenti connotati tali da risultare suscettibile in astratto di produrre siffatta conseguenza (Cass. VI, n. 6001/1998).

La giurisprudenza di legittimità ha precisato, al riguardo, che in siffatte ipotesi, la nozione di malattia è più ampia di quella del fatto di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, quali stato d'ansia, insonnia, disagio psicologico, depressione, disturbi del carattere e del comportamento, nonché alimentari (Cass. VI, n. 7969/2020; Cass. VI, n. 19850/2016)

Il verificarsi della malattia o finanche della morte della persona offesa integra, infatti, la più grave fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 571 c.p., ai sensi del quale, se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583 c.p., ridotte a un terzo, mentre, se ne deriva la morte, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

In siffatte ipotesi l'evento lesivo o letale per la persona offesa opera quale aggravante della fattispecie di abuso di mezzi di correzione o di disciplina, secondo lo schema proprio dei delitti aggravati dall'evento, rispetto al quale non deve sussistere il dolo del soggetto agente, configurandosi altrimenti le più gravi fattispecie di lesioni volontarie o di omicidio volontario. La disposizione del comma 2 è stata ritenuta speciale rispetto al delitto di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, di cui all'art. 586 c.p., con conseguente applicazione del meno severo trattamento sanzionatorio che il legislatore ha riservato alla fattispecie in esame.

La condotta di abuso

La condotta criminosa punita dall'art. 571 c.p. consiste nell'abuso di mezzi di correzione o disciplina da parte di soggetti agenti qualificati, in quanto titolari di una posizione sovraordinata rispetto alla persona offesa.

È sufficiente un unico atto espressivo dell'abuso in quanto si tratta di un reato non necessariamente abituale (Cass. VI, n. 52542/2016).

L'abuso di mezzi di correzione o di disciplina richiede che il soggetto agente ne sia titolare, proprio in virtù della relazione qualificata con la persona offesa.

Occorre al riguardo premettere che tali strumenti correttivi non possono trasmodare in alcuna forma di violenza (Cass. VI, n. 43434/2022), in ossequio ai principi costituzionali e sovranazionali, così come affermati dall'art. 2, 13 e 32 Cost., in relazione alla tutela dell'integrità fisica, dell'incolumità e della libertà personale dell'individuo, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York nel 1989 e ratificata dall'Italia con l. n. 176/1991, che ripudia la violenza quand'anche realizzata per finalità educative.

La giurisprudenza di legittimità fa invero salvi gli "atti di minima valenza fisica o morale, che risultino necessari per rafforzare la proibizione, non arbitraria, né ingiusta, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi, rispecchianti la inconsapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente" (Cass. VI, n. 11251/2011); al contrario, la Corte di Cassazione esclude che rientri nella nozione di mezzi di correzione o disciplina l'uso della violenza, quand'anche esercitata a scopi educativi, "sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza, utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice" (Cass. VI, n. 4904/1996; Cass. VI, n. 11956/2017).

Difatti, come ormai pacificamente affermato dai giudici di legittimità, la fattispecie delittuosa ex art. 571 c.p. è integrata solo in caso di uso in funzione educativa di un "mezzo astrattamente lecito, sia esso di natura fisica, psicologica o morale, che trasmodi nell'abuso sia in ragione dell'arbitrarietà

Termine estratto capitolo

Parte V

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

La rilevanza penale del *mobbing*

Riferimenti normativi:

Artt. 323, 572, 582, 590, 610, 612-bis c.p.

Riferimenti commentati:

Art. 572 c.p.

Riferimenti giurisprudenziali:

Corte cost., n. 359/2003; Cass. VI, n. 2609/1997; Cass. S.U., n. 5/1999; Cass. VI, n. 10090/2001; Cass. S.U., n. 13537/2006; Cass. VI, n. 737/2007; Cass. V, n. 29373/2007; Cass., sez. lav., n. 22858/2008; Cass. VI, n. 28553/2009; Cass. VI, n. 685/2011; Cass. VI, n. 43100/2011; Cass. VI, n. 16094/2012; Cass. VI, n. 28603/2013; Cass. VI, n. 13088/2014; Cass. VI, n. 24642/2014; Cass. VI, n. 14754/2018; Cass., sez. lav., n. 10992/2020; Cass. V, n. 31273/2020; Cass., sez. lav., n. 3692/2023

Formule correlate:

- Istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare (art. 299)
- Richiesta di riesame di un'ordinanza che applica una misura coercitiva (art. 309)
- Appello contro un'ordinanza in materia cautelare (art. 310)
- Ricorso per cassazione contro un'ordinanza in materia cautelare (art. 311)
- Memoria difensiva (art. 419, comma 2)
- Richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 1)
- Richiesta dell'indagato di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari (art. 447, comma 1)

Casistica correlata:

- Maltrattamenti contro soggetti deboli in ambito scolastico



INQUADRAMENTO

La nozione

Il termine *mobbing* (da "to mob", letteralmente accalcarsi intorno a qualcuno) fu coniato nel 1971 dall'etologo KONRAD per descrivere "il comportamento di gruppi di uccelli di piccola taglia nell'atto di respingere un rapace loro predatore", ed è stato successivamente mutuato per designare quel fenomeno che si concretizza in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito (*mobbing ambientale*) o dal suo capo (*mobbing gerarchico*), e caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.

Si distinguono:

(a) *mobbing verticale*, caratterizzato dall'attività di un superiore gerarchico, mirante ad indurre il lavoratore alle dimissioni (ad es., per personale antipatia, ovvero per presunta incompetenza od improduttività), e che di solito coinvolge anche i colleghi (*side mobbers*), i quali preferiscano aiutare il superiore o comunque non difendere il collega per non trovarsi poi nella sua stessa situazione;

(b) *mobbing orizzontale*, caratterizzato dall'attività dei colleghi in danno di un lavoratore di pari grado, emarginato per incompatibilità ambientale o caratteriale (ad es., per motivi sessuali, etnici o religiosi, per interessi sportivi diversi, o perché diversamente abile);

(c) *mobbing misto*;

(d) *mobbing strategico*, caratterizzato da un'attività vessatoria e dequalificante, mirante ad avvicinare la vittima (generalmente un soggetto che occupa posizioni direttive o comunque di vertice).

Il *mobbing* implica l'esistenza di uno o più soggetti attivi (cui i suindicati comportamenti siano ascrivibili) e di uno o più soggetti passivi (che di tali comportamenti siano destinatari e vittime), in relazione ai quali si distinguono ulteriormente:

- *mobbing* discendente (dal superiore al subordinato);
- *mobbing* ascendente (dal subordinato al superiore: ad es., false accuse di *mobbing* posso trasformarsi, a loro volta, in un temibile strumento di *mobbing*).

Con riguardo ai soggetti attivi, possono assumere rilievo condotte – commissive od, in ipotesi, omissive – consistenti sia in atti giuridici veri e propri, sia in semplici comportamenti materiali, che si caratterizzano entrambi per la peculiarità di poter risultare, se singolarmente considerati, leciti, legittimi o comunque irrilevanti dal punto di vista giuridico, e tuttavia di poter acquisire rilievo, se valutati complessivamente, quali segmenti della condotta finalizzata alla persecuzione ed emarginazione della vittima.

Con riguardo ai soggetti passivi, vanno considerate le diverse conseguenze che essi patiscono per effetto di condotte mobbizzanti, che variano dall'insorgere di disturbi di vario tipo ed, a volte, di patologie psicotiche (c.d. sindrome da stress posttraumatico), al compimento di atti che portano alla cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento), all'adozione, da parte della vittima, di altre condotte giuridicamente rilevanti, eventualmente anche illecite (ad es., reazioni violente alle persecuzioni ed all'emarginazione).

Nell'ambito del fenomeno, si distingue, infine, il *mobbing* di genere, caratterizzato da discriminazioni di natura sessuale: e capita perlopiù alle donne (specialmente a seguito di matrimonio, al rientro dalla maternità, in presenza della necessità di una maggiore presenza di famiglia per provvedere ad attività assistenziali in favore di familiari anziani e/o ammalati, nonché – più frequentemente – a seguito del rifiuto di *avances* di natura sessuale) di essere oggetto di vessazioni e/o discriminazioni di tal natura.

Mobbing e straining

Dal *mobbing* viene talora differenziato il c.d. *straining*, che si concretizza in "una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell'ambiente lavorativo, azione che, oltre ad essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante [o meglio, da effetti duraturi]: la vittima è in persistente inferiorità rispetto alla persona che attua lo *straining* (strainer), e lo *straining* viene attuato appositamente contro una o più persone, ma sempre in maniera discriminante".

La sua rilevanza giuridica è stata, peraltro, riconosciuta finora soltanto in sede civile, dapprima da una decisione del Tribunale di Bergamo (21 aprile 2005, in *wikilabour.com*) a lungo rimasta isolata, e poi successivamente anche in sede di legittimità.

In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità civile, lo "*straining*" costituisce una forma attenuata di "*mobbing*", cui difetta la continuità delle azioni vessatorie (*Cass. civ., sez. lav., n. 18164/2018*).

Con riguardo al predetto fenomeno, si è inizialmente osservato che, ai sensi dell'art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva, in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute, sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene" (cd. "*straining*"); a tal fine, il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "*mobbing*", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti – per caratteristiche gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze – risulterà sufficientemente risulterà al fatto

Termine estratto capitolo